



**R.G. C.S.A.: 07/2022**

**Sent. N.: 07/2022**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul reclamo presentato dal tesserato Fabio Tansella avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 22.06.2022

**PREMESSO CHE**

1) Con ricorso ritualmente notificato, il tesserato Fabio Tansella presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 22.06.2022 che comminava a suo carico, ed a carico del tesserato Michele Locatelli, la squalifica di mesi 1, ai sensi dell'art. 61 co. 3 lettera del R.G.D., in quanto, durante la gara tenutasi il 19.06.2022 presso il bocciofilo Corona Ferrea Monza tra la soc. Bocciofila Bonate Sopra delegazione di Bergamo e la soc. Bocciofila Primavera Lainate delegazione di Milano, si accendeva una profonda e violenta discussione verbale tra lo stesso Fabio Tansella ed il tesserato Michele Locatelli. Il direttore di gara, vanamente, tentava di indurre alla calma i due contendenti i quali, infatti, continuavano la loro disputa manifestando anche una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, il quale si vedeva costretto ad espellere entrambi con il cartellino rosso:

2) il reclamante chiedeva innanzitutto la sospensione in via cautelare dell'esecuzione della sentenza impugnata; la Corte d'Appello, con ordinanza del 23.06.2022, concedeva la misura richiesta.

Nel merito chiedeva la riforma della sentenza qui avversata per il fatto che fu il solo Locatelli ad urlare intimandogli di non suggerire alla sua atleta in campo; ed anche perché quando è intervenuto il direttore di gara per dirimere la controversia lui si è defilato mentre il Locatelli, dinanzi alla minaccia del cartellino rosso del direttore di gara, ha urlato che il cartellino andava dato a tutti e due.

In sostanza, il Tansella chiedeva la riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale per non aver alzato la voce o aver offeso il direttore di gara o altri, a differenza di quanto fatto dal Locatelli.

Infine, il reclamante faceva istanza di essere sentito: allo scopo la Corte, con successiva ordinanza, fissava l'udienza del 18.07.2022 per ascoltare il reclamante e per l'audizione del teste da questi indicato.

All'udienza del 18.07.2022, tenutasi da remoto sulla piattaforma zoom, comparivano il reclamante Fabio Tansella ed il testimone Roberto Zuffetti che venivano ascoltati dalla Corte.

Il Collegio, vista la richiesta del reclamante, tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI**

Il reclamo del tesserato Fabio Tansella è infondato e va, pertanto, rigettato.

Codesto Collegio condivide il concetto cardine esistente nello sport in forza del quale nei giudizi sportivi il referto di gara fa piena prova dei fatti accaduti durante lo svolgimento delle competizioni. Ne consegue che il giudice sportivo, di qualsiasi grado, è obbligato a tener conto del detto documento nella valutazione del comportamento dei tesserati durante i fatti secondo come i fatti stessi sono in esso descritti, in quanto viene attribuita al referto di gara una fede "sportiva" privilegiata quanto ad efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti medesimi.

Tuttavia questa fede privilegiata, propria del referto di gara, non impedisce alla scrivente Corte di tener conto anche di altri mezzi di prova che possano essere utili alla formazione del proprio convincimento in ordine ai fatti od a determinate circostanze dei fatti medesimi: la ratio sottesa alla previsione di un così ampio potere di indagine risponde anche all'esigenza di assicurare alle parti le garanzie di difesa e, quindi, un giusto processo sportivo.

Per i motivi suesposti la Corte ha fissato l'udienza del 18.07.2022 per sentire il reclamante ed escutere il teste da questi indicato.

All'udienza comparivano entrambi: il reclamante Fabio Tansella si limitava a riportarsi al proprio scritto difensivo ed a chiederne l'integrale accoglimento.

Il teste Roberto Zuffetti, identificato a mezzo CDI mostrata alla Corte, invece, riferiva i fatti per come lui li aveva soltanto uditi in quanto, in quel momento, era impegnato ad arbitrare una gara sulla seconda delle quattro corsie presenti sul campo di gara.

Il teste, pertanto, ha chiarito alla Corte di aver soltanto sentito le urla del Locatelli che intimava al Tansella di smettere di suggerire alla sua atleta ed il Tansella che consigliava all'atleta di chiamare il timeout. In ordine alla discussione avvenuta successivamente, quando cioè il direttore di gara è entrato in scena per far terminare la disputa tra i due, ha aggiunto che la stessa è avvenuta ad una distanza di circa 15 metri da lui sul corridoio che immette ai campi e di aver soltanto udito le parole del direttore di gara "adesso basta sennò estraggo il cartellino rosso" e quelle del Locatelli "ok ma per tutti e due".

Il teste non ha saputo precisare nient'altro; la sua attenzione, del resto, era sulla gara che stava arbitrando. Egli ha dichiarato di non aver visto la posizione di nessuno dei tre, di non aver visto i cartellini rossi e, soprattutto, nulla ha potuto precisare in ordine alla condotta del Tansella in quella fase, che era la cosa che più interessava alla Corte.

Oggetto di questo procedimento, lo ricordiamo, è una nuova (rispetto al referto di gara) valutazione del comportamento del Tansella negli attimi immediatamente precedenti la decisione del direttore di gara di estrarre i cartellini rossi: per questo motivo il teste è stato ammesso, ma lo stesso nulla ha saputo riferire sul punto.

Ne consegue che il referto di gara raffigura al meglio lo svolgimento dei fatti. In base ad esso il direttore di gara Domenico Ferrario è dovuto intervenire per sedare la discussione insorta tra il Locatelli ed il Tansella, ma dal momento che entrambi non si calmavano, ed anzi "nonostante il mio intervento la situazione andava peggiorando con toni sempre più accesi", li ha espulsi entrambi.

Giusta, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di sanzionare anche il tesserato Fabio Tansella.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dal tesserato Fabio Tansella, conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del

22.06.2022 e dispone che la squalifica di un mese ivi disposta si protragga per ulteriori 29 giorni dalla data della pubblicazione della presente sentenza.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22.07.2022

La Corte Federale D'Appello  
Prof. *Alberto Gambino*  
Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo  
Vice Presidente estensore *Giuseppe Emmolo*

Avv. Rossana Muolo  
Componente  
*Rossana Muolo*

*FIB*  
FEDERAZIONE ITALIANA DOCCIA  
Via Viterchiana, 113/115 - 00192 ROMA  
Tel. (06) 0760000  
DEPOSITATO IL 25/7/2022